



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 140 Del 22-12-2017

Oggetto: Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000. Annualità 2018 - bilancio consolidato esercizio 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CEREA GIANMARIA	SINDACO	P
CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE	VICE SINDACO	P
TIBALDI PIER LUIGI	ASSESSORE	P
SPADA TIZIANA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0 ()

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
------------------------------	---	---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- gli articoli da 11-bis a 11 quinquies di tale decreto prevedono la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Dato atto che:

- ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 - A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
- i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo.
Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) Gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.1;

- 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società di liquidazione:

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'8% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con

riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Considerato, altresì, che enti e le società del gruppo nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Stabilito che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Canonica d'Adda, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
ORGANISMI STRUMENTALI	Non presenti
ENTI STRUMENTALI di cui:	
<i>Enti strumentali controllati</i>	<i>Non presenti</i>
<i>Enti strumentali partecipati</i>	RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
	PARCO ADDA NORD

Società di cui:	
Società controllate	Non presenti
Società partecipate	COGEIDE SPA
	UNIACQUE SPA
	S.A.A.B. Servizi Ambientali Bassa Bergamasca SPA
	ANITA S.R.L.
	ATES S.R.L.
	G.ECO S.R.L.
	INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.
	ECOLEGNO S.R.L.
	TE.AM. SPA
	UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.

Verificato che, ai sensi del punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

DENOMINAZIONE	INSERIMENTO (SI/NO)	MOTIVO INSERIMENTO OD ESCLUSIONE
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	SI	Ente strumentale partecipato direttamente titolare di affidamento diretto
PARCO ADDA NORD	SI	Ente strumentale partecipato direttamente titolare di affidamento diretto
COGEIDE SPA	SI	Società partecipata direttamente titolare di affidamento diretto
UNIACQUE SPA	SI	Società partecipata direttamente titolare di affidamento diretto
S.A.B.B. SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA	NO	Società partecipata direttamente non titolare di affidamento diretto
ANITA S.R.L.	NO	Società partecipata direttamente non titolare di affidamento diretto
ATES S.R.L.	SI	Società partecipata direttamente titolare di affidamento diretto
G.ECO S.R.L.	NO	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti
INGEGNERIE TOSCANE	NO	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti
ECOLEGNO S.R.L.	NO	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti
TE.AM SPA	NO	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti e inattiva.
UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.	NO	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti

Rilevato che la sussistenza delle condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento di cui sopra, dovrà essere verificata in base ai dati risultanti al 31.12.2017;

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Con voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Canonica d'Adda, i seguenti organismi partecipati:

2)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
ORGANISMI STRUMENTALI	Non presenti
ENTI STRUMENTALI di cui:	
<i>Enti strumentali controllati</i>	<i>Non presenti</i>
<i>Enti strumentali partecipati</i>	RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PARCO ADDA NORD
Società di cui:	
Società controllate	Non presenti
Società partecipate	COGEIDE SPA UNIACQUE SPA S.A.A.B. Servizi Ambientali Bassa Bergamasca SPA ANITA S.R.L. ATES S.R.L. G.ECO S.R.L. INGEGNERIE TOSCANE S.R.L. ECOLEGNO S.R.L. TE.AM. SPA UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.

- 3) Di individuare, altresì, quali componenti del "Perimetro di consolidamento" del Comune di Canonica d'Adda i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMIANZIONE
Enti strumentali	RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PARCO ADDA NORD
Società partecipate	COGEIDE SPA UNIACQUE SPA ATES S.R.L.

- 4) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2).
- 6) Di trasmettere, altresì, il presente atto all'Organo di revisione per opportuna conoscenza.
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, "Sezione Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Enti Controllati".

Successivamente, con voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n° 140 del 22-12-2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per oggetto:

INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D.LGS. N. 267 DLE 18.08.2000. ANNUALITA' 2018 – BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n° 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio Organizzazione Generale dei Servizi del Comune di Canonica d'Adda, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione.

Canonica d'Adda, lì 22.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maffi Giovanna



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CEREIA GIANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 23 MAG 2018 Reg. N° 286 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari (Prot. N° 4879)

Canonica d'Adda, li **23 MAG 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA